

Notizie di POLITEIA è la rivista trimestrale di POLITEIA-Centro per la ricerca e la formazione in politica e etica (www.politeia-centrostudi.org).

Comitato direttivo / Editors

Emilio D'Orazio, Francesco Forte,
Gian Cesare Romagnoli, Salvatore Veca

Direttore responsabile / Editor in Chief

Emilio D'Orazio

Comitato di redazione /

Editorial Assistants

Carla Bagnoli, Ian Carter, Emanuela Ceva,
Corrado Del Bò, Luciano Fasano,
Maurizio Mori, Valeria Ottonelli,
Nicola Pasini, Simone Pollo,
Mario Ricciardi, Roberta Sala,
Michele Saporiti.

Comitato scientifico / Editorial Board

Alessandro Balestrino, Patrizia Borsellino,
Emilio Dolcini, Vincenzo Ferrari,
Daniela Giannetti, Mario Jori,
Eugenio Lecaldano, Sebastiano Maffettone,
Alberto Martinelli, Demetrio Neri,
Giuliano Pontara, Stefano Rodotà,
Mariachiara Tallacchini,
Carlo Augusto Viano.

I lavori proposti per la pubblicazione devono essere inviati in formato word all'indirizzo di posta elettronica della Direzione: info@politeia-centrostudi.org; la loro accettazione è subordinata al parere favorevole di due referees anonimi.

Comitato di consulenza / Advisory Board

Pia Acconci, Sergio Bartolommei,
Antonella Besussi, Enrico Biale,
Giovanni Boniolo, Pierluigi Chiassoni,
Sergio Cremaschi, Marilisa D'Amico,
Simone de Colle, Piergiorgio Donatelli,
Alessandra Facchi, Gilda Ferrando,
Anna Elisabetta Galeotti, Marzio Galeotti,
Marco Geuna, Mariella Immacolato,
Claudio Luzzati, Sergio Filippo Magni,
Damiano Palano, Elena Pariotti,
Luca Parisoli, Norberto Patrignani,
Anna Pintore, Francesca Poggi,
Gabriella Pravettoni, Maddalena Rabitti,
Massimo Reichlin, Marco Santambrogio,
Amedeo Santosuosso, Luca Savarino,
Aldo Schiavello, Nicla Vassallo,
Paolo Zecchinato.

Notizie di POLITEIA è presente in Philosopher's Index; Scopus; International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei periodici (ACNP); Google Scholar.

notizie di

POLITEIA

RIVISTA DI ETICA E SCELTE PUBBLICHE

Anno XXXII – N. 121 – 2016

Sommario / Table of Contents

SAGGI / ESSAYS

- 3 Una "patologia della normalità": la violenza contro le donne nell'ambito relazionale-affettivo, di ANNALISA VERZA
- 28 Exchanging Autonomy. Inner Motivations as Resources for Tackling the Crises of Our Times, by MARCO SENATORE
- 42 I costi delle scelte pubbliche sulla salute: il caso della Pma di tipo eterologo nella Regione Lombardia. Alcuni profili di analisi, di LORENA FORNI

RICORDO / IN MEMORIAM

- 52 In ricordo di Giovanni Berlinguer, di MAURIZIO MORI

INTERVISTE / INTERVIEWS

- 60 Political Theory and Public Policy: an Interdisciplinary Approach. A Conversation with Robert Goodin, by GIULIA BISTAGNINO

DISCUSSIONI / BOOK SYMPOSIA

GIURISPRUDENZA SOCIOLOGICA E CRITICA SOCIALE.
Commenti a *Lo scopo nel diritto*, di Rudolf von Jhering

68 Jhering è vivo, e lotta (per il diritto) insieme a noi,
di MARIO G. LOSANO

78 Diritto romano tra attualità e declino: *Lo scopo
nel diritto* di Jhering letto da un romanista,
di PAOLO GARBARINO

84 Le situazioni soggettive nelle concezioni
strumentali del diritto: un'incursione teorica tra
Jhering e l'Economic Analysis of Law,
di FRANCESCO DENOZZA

LO SCIOPERO DEI *QUADERNI DEL CARCERE*.

Commento al volume di Giorgio Fabre *Lo scambio*

91 Lo sciopero dei *Quaderni*. A proposito del libro
di Giorgio Fabre su Gramsci,
di FRANCESCO AQUECI

97 Capi devoti e chiese tolemaiche. Replica,
di GIORGIO FABRE

105 Fabbriche senza capi e mondi copernicani.
Controreplica,
di FRANCESCO AQUECI

NOTE E RECENSIONI / BOOK REVIEWS

107 La bioetica contemporanea tra politica e morale:
a proposito di alcuni recenti contributi,
di FRANCESCA POGGI

112 Globalizzazione senza modernità? Il caso del
cristianesimo ortodosso,
di LUCA SAVARINO

117 *INFORMATION FOR CONTRIBUTORS*

Abbonamenti / Subscriptions 2016

Un fascicolo € 17,50; Arretrati € 17,50

Abbonamento annuo:

Privati € 56,00; Enti € 70,00;

Sostenitori € 90,00

*L'abbonamento può essere sottoscritto
tramite*

- assegno bancario intestato a Politeia

- bonifico bancario a favore di Politeia:

Banca Prossima, Milano:

IBAN: IT68 E033 5901 6001 0000 0119 607.

For subscriptions outside Italy see
information on final page.

**Direzione, redazione,
amministrazione e pubblicità**

POLITEIA – c/o Università degli Studi
di Milano, Via Festa del Perdono, 7 -
20122 Milano

Tel. (02) 50313016 – Fax (02) 50313022

E-mail: info@politeia-centrostudi.org
politeiacentrostudi@pec.it

Editore

Neos Edizioni s.r.l.

Via Genova, 57

10090 Cascine Vica – Rivoli

Stampa: Graphot (TO)

Registrazione presso il Tribunale

di Milano n. 358 del 13.7.1985

Iscrizione R.O.C. n. 4147 del 21.11.2001

Diritto romano tra attualità e declino: *Lo Scopo nel diritto* di Jhering letto da un romanista

PAOLO GARBARINO*

Roman Law between Relevance and Decline. Law as a Means to an End as Read by a Romanist.

Abstract: The Author points out that Rudolf Jhering in *Der Zweck im Recht* (*Law as a Means to an End*) constantly emphasizes the importance of Roman Law; the paper compares it with the present crisis of Roman Law.

Keywords: Jhering, *Der Zweck im Recht*, Roman Law.

Le materie romanistiche, da un punto di vista sia scientifico sia didattico, sono oggi un arcipelago complesso e articolato che vede la compresenza di approcci assai diversificati. Con un certo grado di semplificazione si può però operare una distinzione di massima tra chi cerca di costruire linee di confronto con il diritto positivo e con i suoi studiosi e chi invece, talora anche rifiutando del tutto tale prospettiva, afferma uno statuto epistemologico strettamente, se non esclusivamente, legato allo studio storico dell'esperienza giuridica romana. È noto che lo storicismo nel campo degli studi romanistici (e storico-giuridici in genere) è un portato del definitivo abbandono del diritto romano come diritto vigente e ha perciò le sue radici in un periodo (tra la seconda metà dell'800 e l'inizio del '900) caratterizzato più in generale dall'affermarsi del positivismo scientifico. Il collegamento tra positivismo e storicismo emerge con particolare evidenza nelle affermazioni, più volte ricorrenti tra gli studiosi anche recenti, secondo cui lo studio storico del diritto romano strettamente inteso è l'unico approccio all'esperienza giuridica romana dotato 'oggi' di 'vera' scientificità. Non sto qui a ripercorrere le vicende intellettuali che da Bonfante in poi hanno contribuito a costituire questo statuto dello studio romanistico. Basti ricordare che questa impostazione si è estesa in generale alla storia del diritto medievale e moderno e oggi è predicata da autorevoli studiosi di tale materia (talora, in funzione antiromanistica, al fine di rivendicare una pretesa maggiore 'attualità' e 'utilità' delle loro ricerche).

Se lo studio storico del diritto romano ha fatto fare passi avanti straordinari alle nostre conoscenze e ha avuto il merito di 'liberare' i romanisti da visuali forse troppo ristrette e troppo contingenti, si deve anche ammettere che, esaurita la forza propulsiva,

* Professore di Diritto romano, Università del Piemonte Orientale.

esso ha contribuito in modo determinante a isolare il diritto romano in un'area sempre più chiusa in se stessa con nulle o scarsissime aperture ai giuspositivisti. Il risultato, che è sotto gli occhi di tutti, è il progressivo isolamento del diritto romano all'interno dei dipartimenti giuridici e una diffusa incomprensione – per me ingiustificata – della rilevanza e del ruolo che esso può avere nella formazione del giurista.

Una delle conseguenze che da tutto ciò derivano, consiste nel fatto, a mio parere oggettivo, che la 'coscienza critica' nell'affrontare i grandi temi giuridici sia privatistici sia pubblicistici – e così per tentare di smussare l'eccessivo grado di astrattezza con cui essi vengono tuttora pensati, elaborati e discussi da molti giuspositivisti e per cercare di riattivare un circuito di confronto e di possibile osmosi tra pensiero giuridico e realtà concreta – non sta neppure in minima parte nel diritto romano, che pure tale ruolo ebbe sotto vari profili nel XIX secolo e all'inizio del XX.

Si potrebbe ritenere – e vari romanisti condividono in sostanza questa idea – che lo studio storico del diritto romano imponga e giustifichi pienamente l'isolamento. Il valore in sé del suo insegnamento non starebbe così nella sua possibile '(ri)attualità', anzi al contrario nella sua totale e inesorabile inattualità. Non è da escludere che dietro questa convinzione vi sia anche il forte senso della 'tradizione' culturale umanistica, classica in particolare, che non è conservatorismo cieco, bensì consapevolezza della fecondità insita nel passato per comprendere meglio l'oggi (così, proprio ricorrendo al criterio del tradizionalismo, Giuseppe Grosso interpretava la figura di Lebeone e la contrapponeva al 'conservatore' Capitone¹). In questa prospettiva l'attualità non viene però abbandonata del tutto: essa viene recuperata, al pari degli altri saperi 'umanistici' connessi allo studio del mondo antico, ritenendo la storia del diritto romano come elemento antropologico, costitutivo dell'uomo di oggi. In questa, pur del tutto legittima e apprezzabile visione dell'*humanitas* moderna e della sua formazione, il fattore strettamente giuridico non è però più in primo piano, non è più protagonista. È un fattore che insieme ad altri – in una dimensione per così dire olistica – partecipa a connotare, come detto, l'uomo (occidentale) di oggi, nel tentativo di comprenderlo meglio. Ed è chiaro che questo approccio si pone solo il problema di 'capire' e non anche quello di 'fare': l'orizzonte del 'sapere' per 'fare' è a esso estraneo (diversamente, si noti, dal caso del 'tradizionalista' Lebeone che, come sottolinea Pomponio, *plurima innovare instituit*²). Forse di qui nasce, in ultima analisi, l'incomprensione dei giuristi positivi, per i quali lo scopo non è solo 'sapere', ma è anche, in concreto, 'fare', cioè agire per modificare il diritto (per renderlo migliore).

Credo che questi brevi cenni introduttivi incentrati sulla 'crisi' dello studio del diritto romano³ – 'crisi' che io, come romanista, leggo come declino, perché ha di fatto, e non da oggi, estraniato il diritto romano dal dialogo con il diritto positivo (ma non tutti i romanisti sono d'accordo nel parlare di declino, giacché pensano, come detto, che l'opzione storicistica abbia anzi reso 'davvero' scientifico questo studio) – siano dal mio punto di vista necessari per illustrare meglio le riflessioni che ha suscitato in me la lettura dello *Scopo nel diritto* di Jhering.

È persino ovvio precisare che Jhering scrive un libro dal carattere del tutto peculiare, a prima vista non riconducibile ai generi letterari praticati dai giuristi suoi contemporanei e, in particolare, dai romanisti. Così come è altrettanto ovvio che egli

sia ricco di riferimenti romanistici, posto che, quando scrive, il BGB non ha ancora sostituito l'*usus modernus pandectarum*. E tuttavia sono proprio i riferimenti al diritto romano, o meglio le modalità con cui Jhering li effettua inserendoli nella sua complessa dimostrazione, che hanno attirato la mia attenzione per la loro peculiarità e la loro funzione nel ragionamento portato avanti dall'Autore.

Ebbene, i riferimenti sono costantemente comparazioni o confronti tra l'esperienza romana da un lato e l'attualità giuridica e/o la proposta teorico-interpretativa dall'altro lato. Il diritto romano è richiamato con la sensibilità dello storico e la consapevolezza dei problemi storico-ricostruttivi da esso implicati, ma è messo sempre direttamente e immediatamente a confronto con il presente. Manca del tutto – se non in rarissimi casi – l'esperienza giuridica del diritto comune e intermedio. A me pare che il diritto romano sia inteso in questo modo come 'modello' o insieme di 'modelli', esemplari, idonei o i solo idonei a spiegare struttura e funzione degli 'istituti' (diciamo così in prima approssimazione), a volta a volta richiamati nella complessa sistemica del libro a sostegno della tesi di fondo. D'altro canto Jhering lo dice fin dall'*incipit*: la prefazione alla prima edizione precisa subito: "*Lo scritto, la cui prima metà presento qui al pubblico, trae origine dal mio lavoro sullo spirito del diritto romano*" (pag. 17)⁴, l'altro grande capolavoro di Jhering.

Gli esempi di questa assunzione a modello sono davvero innumerevoli. Essi si possono, a mio giudizio, distinguere in due grandi tipologie. Da un lato i richiami o esempi riguardanti singoli istituti, pur generali, quale il contratto, il delitto, la proprietà e così via, spesso accompagnati da felici intuizioni sui loro aspetti essenziali e fondanti. Dall'altro lato i rimandi, talora espliciti, talora impliciti, a concezioni romane sulla nozione stessa di diritto, di giustizia, di legge e così via. Va però aggiunto che non di rado il discorso jheringiano sottintende in modo inespresso (e forse in qualche misura inconsapevole) la visione romana dei problemi o, almeno, di alcuni problemi, astruendo anche dalla materia strettamente giuridica. Lo spunto cioè è nella fonte giuridica romana, in qualche caso neppure citata, e il modello romano viene decontestualizzato e posto al centro di una proposta ricostruttiva originale dell'Autore.

Propongo subito un esempio per chiarire questa particolarità. A pag. 53, nel capitolo III dedicato all'"*egoismo al servizio di scopi estranei*", Jhering sviluppa il tema della 'coincidenza degli scopi'; opportunamente Losano, in nota, ricorda proprio in relazione al punto preciso che ora affronteremo, come "in questa parte del volume Jhering affronta concetti economici dal punto di vista di una filosofia utilitaristica" e richiama, sia pure dubitativamente, a spiegazione della terminologia qui usata da Jhering il libro di Max Stirner, *Der Einzige und sein Eigentum*, presente nella sua biblioteca personale. Ecco ora la citazione: "*La natura stessa ha mostrato all'uomo la strada che egli deve percorrere per portare un'altra persona a perseguire i suoi stessi scopi: è il collegamento del proprio scopo con l'interesse altrui. Su questa formula riposa tutta la nostra vita umana, lo Stato e la società, il commercio e i traffici. Una pluralità di persone coopera al medesimo fine soltanto se gli interessi di tutti convergono e si incontrano nel medesimo punto finale*". Qui, per me, va sottolineata la metafora della *strada* (*la strada che deve percorrere per portare un'altra persona a perseguire gli stessi scopi*), che mi sembra ribadita nel parlare di *interessi di tutti*

che convergono e si incontrano nel medesimo punto finale. Pur non essendo esplicitamente citato, a me pare che questo concetto derivi da un famoso passo di Ulpiano (Ulp. 4 ad ed. D. 2.14.1.3), che apre il titolo del Digesto *De pactis*, in cui il giurista dà una definizione di *conventio* ‘convenzione’: “*Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt*”²⁵.

La derivazione mi sembra evidente ed è, mi sembra anche, una derivazione diretta, non mediata cioè da una tradizione interpretativa intermedia: Jhering impiega un concetto del diritto romano e l’immagine che lo spiega nel testo dell’antico giurista, per formulare qui un concetto generale e non giuridico (non so se sbaglio nel qualificare tale concetto come ‘sociologico’). Può essere interessante notare che più avanti nel libro il passo ulpiano in questione sarà di nuovo implicitamente richiamato nel capitolo V dedicato agli “*scopi dell’autoaffermazione egoistica*”, ma in un contesto più strettamente giuridico: a pag. 77 Jhering, trattando dello ‘scambio’, da giurista appunto qual era, ricorda che “*La forma dello scambio è il contratto (...). Se lo scopo determina la volontà, il fatto che la volontà di due o più persone si incontrino nel medesimo punto (si parla di ‘convenire’, ‘conventio’, ‘confluire di volontà’, donde ‘convenzione’; in tedesco ‘übereinkommen’, donde ‘Übereinkunft’) contiene la prova che, in questo punto, i loro scopi o interessi si incontrano, cioè che l’azione futura in questione – sia di una parte soltanto, sia di entrambe – è adatta al raggiungimento di questo scopo comune*”. Neppure in questo caso il passo ulpiano è citato. Ripeto: qui per me l’interesse sta nell’impiego diretto – e per di più non esplicitato – del materiale romanistico o, se si vuole, dei concetti romani, ai fini della complessa dimostrazione (o costruzione) che Jhering propone. Esempi di questo genere potrebbero moltiplicarsi. Jhering ne è ben consapevole: vi è un punto, in cui, parlando dell’idea romana di contratto, egli pone in luce il rapporto tra storia e idea, rapporto che costituisce forse la chiave migliore per comprendere il metodo da lui usato nel suo lavoro: cito da pag. 200: nel diritto romano “*(...) perseguendo lo scopo, il contratto passa di grado in grado, senza saltare nessuna fase intermedia, e quasi si crede d’aver di fronte non un’evoluzione storica, bensì l’evoluzione ideale del concetto di contratto, tanto che la prima coincide con la seconda (...)*”, e, più avanti, (p. 201) nel diritto romano “*l’idea e la storia si muovono in perfetto parallelismo*”.

Vorrei passare ora a proporre qualche breve considerazione sull’utilizzo che Jhering fa di alcuni concetti generali, che hanno insiti anche un forte profilo etico. Mi riferisco ai concetti di ‘eguaglianza’ e di ‘giustizia’. Anche in questo caso le radici del ragionamento jheringhiano vanno rintracciate in alcune affermazioni di giuristi romani. V’è da dire, in proposito, che si tratta di concetti ben noti, ma che non di rado dai romanisti del secolo scorso sono stati considerati alla stregua di formule retoriche, vuote, prive di un significato giuridico degno davvero di considerazione. In primo luogo si devono richiamare i *praecepta iuris*, sempre di Ulpiano: *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*; è utile leggere l’intero contesto in cui sono richiamati dal giurista romano questi tre *praecepta*: (Ulp. 1 reg. D. 1.1.10) “*Iustitia est constans*

*et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*⁶. Basti qui, tra i tanti possibili, il confronto con un breve passaggio di Jhering sul tema dell'eguaglianza: (p. 264) "Pretendere un'eguaglianza matematica sarebbe come pretendere che tutti gli arti del corpo umano avessero la stessa struttura: perché si possa parlare di un corpo gli arti devono essere diversi. Lo stesso avviene per il corpo sociale. L'eguaglianza che deve esservi realizzata può essere soltanto relativa: essa deriva infatti dal rapporto tra capacità e prestazione richiesta, tra compito e mezzi per il suo adempimento, tra merito e ricompensa, tra colpa e punizione. Il suo motto è *suum cuique*, cioè il *suum commisurato alla peculiarità dei presupposti*. Su questo si fonda il concetto della vera giustizia". Qui, oltre ai *praecepta* ulpiani, sembra presente all'Autore anche la stessa definizione di diritto – *ius est ars boni et aequi* – data da Celso e accolta da Ulpiano in un passo che i giustiniani hanno scelto per aprire i loro *Digesta* (Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.pr.: *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi*⁷). Ancora una volta la derivazione, o meglio, il fondamento del pensiero, è nel concetto romano (e qui forse non era neppure necessario citare la fonte, tanto essa è nota), che viene preso e utilizzato nella costruzione del ragionamento. Ne discende, tra l'altro, l'affermazione che la giustizia è superiore alla legge (p. 299) e anche qui si può cogliere l'eco dell'affermazione ulpiana posta, come abbiamo visto nel passo appena citato, in esordio agli stessi *Digesta* giustiniani, che fa derivare *ius* da *iustitia*, con un'etimologia (se è tale) sicuramente sbagliata, ma che ha il merito di instaurare un rapporto di derivazione del *ius* dalla *iustitia* e non viceversa: è l'esatta impostazione di Jhering (che pure non cita espressamente questo passaggio dell'antico giurista). Il punto è centrale nello stesso pensiero di Jhering, visto che da questa posizione discende come conseguenza, sottolineata con forza, la necessità di prevedere un 'Tribunale Supremo di Giustizia': (p. 299) "...il diritto riconosce che la legge da sola non basta, che vi è bisogno della giustizia e che essa è superiore alla legge...Il tribunale supremo da me postulato per casi eccezionali e al quale la legislazione non ha mai pensato (...)". Non so se colgo nel segno, ma questa proposta di Jhering fa venire in mente il Tribunale di Norimberga. Non so neppure se nel fitto dibattito giuridico ed etico che accompagnò l'istituzione e il lavoro di quel Tribunale qualcuno abbia ricordato questa pagina di Jhering. A me pare suggestivo porla in rapporto con esso, tanto più che la seconda edizione del libro è del 1884: il tempo che ci separa da quel processo è ormai più lungo di quello che lo separava dalla pubblicazione dello *Scopo nel diritto*.

Cerco di proporre qualche, molto provvisoria, conclusione, riallacciandomi a quanto ho detto all'inizio di questo intervento. Da romanista noto una fecondità insita nel materiale, romano, e nei concetti, romani, che Jhering impiega e che fanno sempre da sfondo, da ispirazione, da impulso al suo ragionamento. Materiale e concetti sono ovviamente (ma oggi, tra i romanisti, ciò non è affatto ovvio) decontestualizzati da un punto di vista storico. Mi chiedo come accoglierebbe oggi un'operazione di questo genere il romanista (e sono i più) che ha optato per un approccio esclusivamente storicistico allo studio del diritto romano. Me lo immagino con la matita rossa e blu

segnare tanti passaggi del libro di Jhering, come estranei al canone corrente, dunque come erronei, inutili, storicamente non corretti e così via. D'altro canto Jhering dominava da storico le fonti romane, aveva la capacità intellettuale di interpretarle in modo innovativo. Di fatto però l'esempio jheringiano, e non da oggi, è divenuto (quasi?) del tutto estraneo ai romanisti. Nell'odierna romanistica non esiste più (o quasi) un *humus* culturale che possa in qualche modo coltivare visioni nuove e non strettamente storicistiche. Qualcuno sta tentando una sorta di via neopandettistica, ma è una via ancora diversa da quella dello Jhering dello *Scopo nel diritto*.

Eppure quel materiale e quei concetti fondano una visione, o, se si vuole, un'interpretazione, originale della vita sociale, (ri)affermando l'intrinseca giuridicità della società nel suo insieme. Una lezione questa che deve far riflettere il giurista, in un tempo in cui il diritto sembra al tramonto per essere sostituito come regolatore sociale da altri saperi o da altre tecniche. Per quanto riguarda lo stretto angolo visuale del romanista, infine, la domanda, che lascio aperta, – ma si può ben capire per che soluzione propendo – è se al declino oggettivo, culturale e accademico del diritto romano, una risposta attualizzante e vivificante possa essere quella di provare a ripercorrere la strada indicata da Jhering, prima che sia troppo tardi. Prima che la dimensione esclusivamente storicistica abbia del tutto confuso la figura dello storico del diritto, meglio: del romanista, con lo storico *tout court*, come talora già oggi avviene e anche con una certa frequenza. Il problema è: siamo in grado di ripensare il diritto romano in una nuova dimensione di principi e di valori da proporre al mondo di oggi?

Note

¹ G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, Va ed., Torino, Giappichelli, 1965, 393 s.

² Pomp. l. s. *ench.* D. 1.2.2.47.

³ Ho sviluppato un poco più ampiamente le considerazioni che precedono in "Diritto romano, comparazione giuridica, interdisciplinarietà", in AA.VV., *Scritti di comparazione e storia giuridica*, II, a cura di P. Cerami e M. Serio, Torino, Giappichelli, 2013, 63 ss.

⁴ Qui, e in seguito, le citazioni sono ovviamente tratte dalla traduzione a cura di M. G. Losano, che in questa sede commentiamo: R. von Jhering, *Lo scopo nel diritto*, I, trad. e cura di M. G. Losano, Torino, Nino Aragno editore, 2014.

⁵ Trad.: "La parola convenzione è di significato generale, pertinente a tutto ciò su cui consentono coloro che compiono atti tra loro per contrarre un negozio o per transigerlo: infatti come sono detti convenire coloro che da luoghi diversi si raccolgono e pervengono in uno stesso luogo, così sono detti convenire anche coloro che da intenti diversi consentono in uno stesso oggetto, cioè convergono in uno stesso parere". La precedente traduzione, come quella riportata nelle note seguenti, è tratta da *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, I, 1-4, a cura di S. Schipani, Milano, Giuffrè, 2005.

⁶ Trad.: "La giustizia è la costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto. 1. I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non nuocere ad altri, attribuire a ciascuno il suo. 2. La giurisprudenza è la conoscenza delle cose divine ed umane, la scienza del giusto e dell'ingiusto".

⁷ Trad.: "Chi sta per dedicarsi al diritto, occorre in primo luogo che conosca da dove deriva il nome di diritto (*ius*). Orbene, il diritto è chiamato con tale nome poiché deriva dalla giustizia: infatti, come elegantemente Celso definisce, il diritto è l'arte del buono e dell'equo".

